

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Provincia dell'Ogliastra

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 adottata nella seduta del 5 aprile 2012

PREMESSA

- 1. Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 1

IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del TUIR, per lo svolgimento esclusivo di attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della L. 20 maggio 1985, n. 222, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che essere utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

- 1. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai dell'articolo 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1992.
- 2. Ai fini di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale per la cessione di aree di proprietà del Comune.
- 3. Il valore delle aree fabbricabili deve essere calcolato anche in riferimento alla localizzazione delle

aree nel territorio comunale con riguardo alle norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti nel tempo e ad altri elementi che possono ridurre o aumentare il valore delle stesse. La Giunta Municipale potrà stabilire una tabella, modificabile annualmente, per la determinazione periodica dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio.

Articolo 3

AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

- 1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
- 2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non via sita in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di un titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate o di una sua parte.
- 3. Il rimborso è pari alla differenza fra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
- 4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante il quale il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile, e la relativa istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile, ai sensi del 1° comma del presente articolo.

Articolo 4

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

 Fermo restando che ciascun soggetto passivo d'imposta è tenuto al versamento in nome proprio dell'imposta dovuta, i versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 5

ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'articolo 1, commi 161 e 162, della L. 27dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ii.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente.

Articolo 6

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 3. Il provvedimento di rimborso deve esser effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 4. Non si da luogo al rimborso in caso di importo uguali o inferiori al versamento minimo di cui al successivo articolo 8.
- 5. Le somme da rimborsare, possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune a titolo di imposta municipale propria, debitamente autorizzata dal Funzionario Responsabile del Tributo.

Articolo 7

<u>LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E ATTIVITA' DI RECUPERO</u>

- Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quanto l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.
- 2. L'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti.
- 3. L'imposta municipale propria non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

Articolo 8

INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da riportare annualmente tra il personale del Servizio Tributi ha partecipato a tale attività.
- 2. A discrezione del Responsabile in caso di eccezionali esigenze tali somme potranno essere attribuite ad altro personale dipendente, purché abbia svolto mansioni legate all'accertamento tributario.

Articolo 9

DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi, o uno solo per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati , entro il termine per il versamento previsto del saldo dell'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta per gli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativa all'anno successivo.

Articolo 10

DILAZIONI DI VERSAMENTO

- 1. Il Comune, su istanza del contribuente, nelle ipotesi di situazioni di obiettiva difficoltà può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del regolamento comunale sulle entrate.
- 2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine per il versamento degli importi risultanti dagli avvisi di pagamento.

Articolo 11

CONTENZIOSO

- 1. Per quanto concerne l'eventuale contenzioso si rimanda alle procedure previste dal D. Lgs. 546/1992.
- 2. Il Comune può avvalersi di professionisti a tutela della propria difesa in giudizio. Spetta al Responsabile dell'Area interessata costituirsi in giudizio avanti le Commissioni Tributarie

Articolo 12

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

 Al fine di ridurre gli adempimento dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449

Articolo 13

AUTOTUTELA

1. Si applicano anche all'IMU le norme regolanti il potere di autotutela ai sensi e per gli effetti del D.M. del 11 febbraio 1997, n. 37.

Articolo 14

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012